

**CONVENZIONE, FRA IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA E ISTITUTO AUTONOMO
PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BARI PER LA CONSULTAZIONE
DELLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA.**

Fra il Comune di Canosa di Puglia rappresentato _____

E

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari rappresentato

S I C O N V I E N E

quanto segue:

ART. 1 - L'Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia si impegna a mettere a disposizione l'accesso ai dati del demografico della popolazione, al fine di consentire all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari la visualizzazione e la produzione di stampe di informazioni anagrafiche. L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari può accedere alle informazioni contenute nella banca dati Anagrafica limitatamente allo svolgimento, ai sensi di legge, dei propri compiti d'istituto.

ART. 2 - Le funzioni utilizzabili e le informazioni accessibili da parte dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari sono le seguenti:

1. interrogazione dati anagrafici per quel che riguarda la residenza e la posizione individuale e familiare del cittadino;
2. ricerche cumulative dei nuclei familiari per via di residenza e per cognome;
3. esecuzione di stampe su supporto cartaceo e ad uso interno dei dati visibili a video.

E' esclusa la possibilità di apportare modifiche e in ogni modo alterare i dati presenti in anagrafe. Inoltre l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari deve comunicare preventivamente all'Ufficiale d'Anagrafe i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione e concordare con il medesimo Ufficiale d'Anagrafe le chiavi d'accesso personalizzate che saranno consegnate ai dipendenti abilitati alla consultazione dell'Anagrafe Comunale.

L'accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato dal Direttore Generale dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari autorizzato nel rispetto delle procedure tecniche concordate con i servizi comunali preposti.

Dovrà essere evitato l'ulteriore accesso ai dati anagrafici da parte di personale non abilitato alla consultazione.

ART. 3 - Il collegamento ai dati dovrà avvenire mediante modalità Web all'indirizzo Internet comunicato dall'Amministrazione Comunale. Per ragioni di sicurezza, l'interrogazione via Internet non avviene direttamente sulla banca dati principale dell'anagrafe della popolazione, ma su una replica dei dati originali. Tali dati sono aggiornati all'ultimo giorno lavorativo precedente la data di interrogazione.

ART. 4 - Il Comune di Canosa di Puglia conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla banca dati Anagrafica e del sistema di ricerca, ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

ART. 5 - Nessuna responsabilità, se non per dolo o colpa grave, deriva al Comune di Canosa di Puglia per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, né per eventuali inesattezze o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio, né per disservizi o maggiori spese derivanti dal variare delle tecnologie.

ART. 6 – Il collegamento ad Internet è a carico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari. Il Comune di Canosa di Puglia si fa carico della formazione del personale nella sede municipale del Comune di Canosa di Puglia.

ART. 7 - Per l'accesso via Web alla copia della banca dati anagrafica della popolazione, in ragione del principio dello scambio di dati tra Pubbliche Amministrazioni inerenti le attività d'istituto e dello specifico ruolo ricoperto dall'Ente richiedente, non viene stabilito alcun canone.

ART. 8 - La presente convenzione avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data in cui l'Amministrazione Comunale comunicherà all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari per iscritto, l'abilitazione all'accesso alla predetta banca dati.

Detta convenzione scade il ____/____/____.

In mancanza di disdetta da parte del Comune di Canosa di Puglia o da parte dell'utente, da farsi non meno di tre mesi prima dalla scadenza, la convenzione si intenderà rinnovata per un altro anno e così di anno in anno, fatta salva la possibilità di approvare le modifiche e le variazioni che si rendessero necessarie con apposita determinazione.

ART. 9 - L'Amministrazione Comunale si impegna a rendere disponibile la banca dati dell'anagrafe automatizzata, nei termini già precisati, durante il normale orario di lavoro degli uffici ed a comunicare all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari anche in presenza di brevi interruzioni, eventuali cause ostative alla effettuazione del collegamento. Al di fuori del suddetto orario, la banca dati rimane a disposizione senza che alcun obbligo d'intervento e/o di comunicazione a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 10 – Non sono previste spese contrattuali.

ART. 11 - La presente convenzione, redatta in due copie originali non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al DPR 26-04-86, n.131.

Canosa di Puglia,

Comune di Canosa di Puglia

Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Bari

6